

N° PAP-04394-2025

*Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 11/12/2025 al 30/12/2025*

*L'incaricato della pubblicazione
FELICIA DI GIROLAMO*



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

Ordinanza Dirigenziale N°: 375/2025 del 10/12/2025

Dirigente: Dott. ANDREA EUTERPIO

OGGETTO: ORDINANZA CESSAZIONE ATTIVITA' REG. PART. N. 80 DEL 10.12.2025

ORDINANZA CESSAZIONE ATTIVITA' REG. PART. N. 80 DEL 10.12.2025

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE, come risultante dall'istruttoria compiuta dal funzionario amministrativo responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge:

● con verbali di accertamento n. 101/PC/2025 di cui alla nota della Polizia Municipale prot. n. 894/PC/25, acquisita al prot. generale dell'Ente in data 09.12.2025 al n. 0162829/2025, redatto dagli operatori della stessa Polizia Municipale di Giugliano in Campania (Na) ed emesso nei confronti della sig.ra ***** , nata a ***** il ***** e residente in ***** alla via ***** , in qualità di Legale Rappresentante della società "*****", con sede in ***** alla via ***** , C.F/ P.Iva ***** , si contestava alla stessa l'esercizio dell'attività di **Commercio all'ingrosso non alimentare** svolta nei locali ubicati alla via ***** in Giugliano in Campania (Na) in violazione alla statuizione normativa di cui all'art. 76 e con gli effetti di cui al successivo art. 148 c. 2 della L.R. n. 7/2020, in quanto in assenza di valida Comunicazione al Comune.

CONSIDERATO che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 148 c. 2 della L.R. n. 7/2020.

RITENUTO di poter omettere la comunicazione di avviso avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 e s.m.i., in quanto il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza apprezzabili, né il contenuto del provvedimento potrebbe essere diverso da quello adottato.

VISTI

- la Legge Regionale n. 07/2020;
- l'art.17- ter comma 3 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n.773;
- l'art. 19 L. 241/90;
- l'art. 107 d.lgs 267/2000;

RITENUTO dover procedere in merito a quanto sopra,

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, alla sig.ra ***** , in premessa meglio generalizzata ed in qualità di legale rappresentante della società "*****", sopra meglio descritta, di cessare **ad horas** l'attività di **Commercio all'ingrosso non alimentare** esercitata nei locali ubicati alla via ***** , in Giugliano in Campania (NA), per mancanza di titolo abilitativo valido ed efficace per l'esercizio della medesima attività di cui sopra, in violazione al disposto normativo di cui all'art. 76 e con gli effetti di cui al successivo art 148 c. 2 della L.R. 7/2020.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia ed i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione

d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

DISPONE

che copia del presente atto sia notificato a mezzo PEC all'interessata sig.ra ***** , in qualità di legale rappresentante della società "*****" (*****), nonché al Comando di Polizia Municipale - Polizia Giudiziaria (protocollo.pm@pec.comune.giugliano.na.it), alla Stazione Carabinieri (tna21887@pec.carabinieri.it), al Commissariato della Polizia di Stato (dipps151.5500@pecps.poliziadistato.it), alla Guardia di Finanza (na1760000p@pec.gdf.it), all'ASL NA2 Nord (dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it), per quanto di rispettiva competenza.

La presente ordinanza perderà automaticamente efficacia nel caso di presentazione di nuova pratica Suap, verificata con esito regolare, da parte degli stessi soggetti sanzionati, nella stessa parte ampliata e per la medesima attività sanzionata.

IL DIRIGENTE

Dott. Andrea

Euterpio